Audizione di Federalberghi sul disegno di legge n. 3354

conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Atti Parlamentari

Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3354

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DRAGHI)

> DAL MINISTRO DEL TURISMO (GARAVAGLIA)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

(GIOVANNINI)

DAL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(CINGOLANI)

DAL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

DAL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE (CARFAGNA)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (FRANCO)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

(BIANCHI)

DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MESSA)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(LAMORGESE)

DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(PATUANELLI)







Audizione di Federalberghi sul disegno di legge n. 3354

conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

12 novembre 2021 Camera dei deputati Commissione V Sintesi dell'intervento del direttore generale di Federalberghi Alessandro Massimo Nucara

FEDERALBERGHI

Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo Via Toscana, 1-00187 Roma www.federalberghi.it Ringraziamo il Presidente e gli onorevoli deputati,

per averci offerto l'opportunità di rappresentare la nostra posizione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

* * *

scenario

Desideriamo anzitutto fornire una panoramica della situazione di difficoltà in cui versa il mercato turistico.

Si tratta del settore economico che più soffre per gli effetti della pandemia. E' stato il primo a entrare nella crisi e probabilmente sarà l'ultimo ad uscirne.

E, all'interno del settore turismo, le strutture turistico ricettive e termali sono quelle che continuano a pagare il prezzo più alto.

Il 2020 è stato disastroso¹ e anche il 2021 è fonte di grande sofferenza.

Nei primi dieci mesi di quest'anno, nonostante i segnali positivi registrati nella seconda metà del mese di luglio e nel mese di agosto in alcune località che si rivolgono prevalentemente al mercato interno, sono mancate all'appello 138 milioni di presenze turistiche, con un calo del 34,2% rispetto al 2019), di cui 109 milioni relative ai turisti stranieri^{2 3 4}.

Un dato allarmante, considerato che in un anno "normale" i turisti internazionali contribuiscono per il 50,5% al totale dei pernottamenti⁵ e che la spesa dei turisti stranieri contribuisce al saldo della bilancia commerciale con 44,3 miliardi di euro⁶.

E infatti, nei primi otto mesi del 2021, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è diminuita di quasi 19 miliardi di euro, con un calo del 61,4% rispetto al 2019⁷.

A questo punto dell'anno la perdita è ormai consolidata e la matematica ci dice che, anche se negli ultimi due mesi dovessimo registrare un significativo miglioramento, il risultato finale del 2021 non potrebbe cambiare di molto.

Sottolineo che i dati citati riflettono la media nazionale e che ci sono **località e imprese in** cui la perdita è molto più consistente.

¹ I dati ufficiali consolidati (ISTAT) rilevano che il 2020 si è chiuso con una perdita di 228 milioni di equivalente ad un calo medio del 52,3% rispetto all'anno precedente, con punte che in alcune località hanno superato l'80%.

² Federalberghi, 2021

³ indicazioni analoghe vengono dall'analisi del tasso di occupazione camere, che nel 2020 è diminuito del 58,6% rispetto al 2019 e nei primi tre trimestri del 2021 è diminuito del 43,9% rispetto al 2019 (STR, 2021)

⁴ (Banca d'Italia, 2020).

⁵ ISTAT, 2020

⁶ Banca d'Italia, 2020

⁷ Banca d'Italia, 2021

Basti considerare il caso di Roma, dove oltre 400 alberghi su 1.200 sono chiusi pressoché ininterrottamente dal mese di marzo 2020 e nei primi nove mesi del 2021 la percentuale di occupazione camere è pari a al 28,3%.

Non si tratta di un caso isolato: nelle città Milano, Venezia e Firenze, nel medesimo periodo, la percentuale di occupazione camere è attestata intorno al 30%8.

Per le imprese del comparto turistico ricettivo, la perdita di fatturato nei primi dieci mesi del 2021 è di circa 9 miliardi rispetto al 2019⁹.

Ovviamente, la perdurante situazione di incertezza determina un'immediata ripercussione sul mercato del lavoro.

Nonostante la rete di protezione costituita dal blocco dei licenziamenti e il massiccio ricorso alla cassa integrazione guadagni¹⁰, molti collaboratori hanno deciso di lasciare il settore¹¹.

Nel 2020, nel solo settore alberghiero ci sono stati 78 mila dipendenti in meno, di cui quasi 20 mila avevano un contratto a tempo indeterminato¹².

Le cause della perdurante stagnazione sono molteplici.

Alcune sono ineludibili, su altre è possibile intervenire.

Ricordiamo ad esempio, che il settore è in attesa del **recepimento delle nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali**, approvate dalla Conferenza delle Regioni nella riunione del 13 ottobre 2021.

Le nuove linee guida consentono, in condizioni di sicurezza, il superamento della misura del distanziamento minimo di un metro in tutti quei luoghi in cui è possibile accedere solo con certificazione verde.

Tale misura, applicata al nostro settore, **consentirebbe di conferire nuovo slancio all'organizzazione di convegni e congressi**, al pari di quanto è stato previsto per le sale cinematografiche e i teatri.

Altrettanto utile sarebbe il **riconoscimento delle certificazioni attestanti il completamento del ciclo vaccinale effettuato con i vaccini Sputnik, Sinovac e Sinopharm** ai fini del rilascio del cosiddetto green pass.

Per tal via, sarebbe possibile consentire e favorire l'ingresso e la permanenza in Italia di cittadini stranieri (o comunque vaccinati all'estero):

- che entrano in Italia per motivi turistici;
- che prestano la propria opera alle dipendenze di aziende turistiche italiane.

* * *

⁹ Federalberghi, 2021

⁸ STR, 2021

¹⁰ 512 milioni di ore autorizzate nel 2020 e 518 milioni nei primi nove mesi del 2021 solo per alberghi e ristoranti

¹¹ INPS, 2021

¹² Federalberghi, 2021

Venendo al merito del provvedimento, tenuto conto dei tempi disponibili per il nostro intervento, riteniamo opportuno concentrare l'attenzione sull'articolo 1 del decreto, concernente il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto, anche in considerazione del fatto che ne viene prevista l'immediata entrata a regime, ancor prima della conversione in legge del provvedimento¹³.

In apertura, desideriamo esprimere un **apprezzamento generale per l'introduzione di specifiche misure dedicate alle nostre imprese**, di cui c'è estremo bisogno.

Allo stesso tempo, non possiamo che ribadire la **preoccupazione** - che abbiamo già espresso durante la fase di elaborazione del PNRR - **per la dotazione complessiva stanziata a sostegno dell'intervento**, a nostro giudizio non coerente con il peso economico espresso dal settore ed ogni caso insufficiente rispetto alla mole di investimenti necessaria per riqualificare il parco ricettivo italiano.

beneficiari

Non possiamo sottacere come la nostra preoccupazione aumenti alla lettura di un perimetro di beneficiari molto ampio, con la presenza di tipologie di aziende che per caratteristiche e dimensioni potrebbero facilmente esaurire il plafond disponibile.

A nostro avviso, sarebbe più coerente con le indicazioni del PNRR un'impostazione che riservi il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto ad alcune attività, in particolare concentrando l'attenzione sulle imprese ricettive¹⁴.

Non si giustifica infatti un sistema a "corrente alternata", che vede di volta in volta i vari comparti qualificarsi come "turistici" nel momento in cui c'è da accedere alle (poche) misure destinate al settore, per poi ritrarsi nell'alveo delle discipline speciali quando c'è da difendere vecchi privilegi atavici o sottrarsi a vincoli di carattere generale.

Ad esempio, tutti i soggetti "esterni" che si candidano a qualificarsi come "turistici" al fine di usufruire delle agevolazioni che il PNRR destina al settore, dovrebbero essere automaticamente chiamati a riscuotere l'imposta di soggiorno e a rinunciare alle norme di favore di cui fruiscono abitualmente o di cui hanno beneficiato durante la pandemia.

misura massima dell'agevolazione

Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti del "de minimis" e del "temporary framework" 16.

¹³ articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

¹⁴ si rende pertanto necessaria una riformulazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, al fine di scongiurare il rischio che le imprese ricettive vedano ridurre significativamente la possibilità di accesso alle risorse disponibili.

¹⁵ regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

¹⁶ comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

In considerazione dell'entità delle risorse necessarie per la riqualificazione di una struttura ricettiva di medie dimensioni, si chiede di promuovere tutte le soluzioni utili a superare e rendere più elastici tali vincoli¹⁷.

miglioramento della qualità

Tenuto conto del fatto che il decreto dichiara esplicitamente in apertura che il credito d'imposta è finalizzato al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva¹⁸, chiediamo che gli interventi edilizi funzionali al miglioramento della qualità siano ammessi all'agevolazione anche se non strettamente funzionali all'incremento dell'efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche¹⁹.

risparmio idrico e ammodernamento degli impianti

In coerenza con l'impostazione del provvedimento, si chiede di inserire esplicitamente tra le categorie di interventi ammissibili alle agevolazioni anche quelli finalizzati alla riduzione dei consumi idrici, all'ammodernamento degli impianti e al recupero delle acque meteoriche²⁰.

acquisto di mobili e attrezzature

Proponiamo inoltre che il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto vengano riconosciuti anche per l'acquisto di mobili, impianti, elettrodomestici e attrezzature destinate all'attività d'impresa²¹.

¹⁷ si rende pertanto necessaria sia la proroga della durata del periodo di applicazione del Temporary framework, anche oltre l'orizzonte del 30 giugno 2022 proposto dalla Commissione europea il 30 settembre 2021, sia un'integrazione al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, al fine di richiedere un'esplicita deroga alle soglie normalmente previste, come già fatto per alcuni settori [C(2021)6516 final: State Aid SA.63317 (2021/N) – Italy - COVID-19: Compensation scheme to support the trade fairs and congress sector]

¹⁸ articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

¹⁹ si rende a tal fine necessario modificare la lettera c) del comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, inserendo, dopo la parola "funzionali", le parole:

[&]quot;al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e"

²⁰ si rende a tal fine necessario modificare il comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, inserendo, dopo la lettera a), la seguente:

[&]quot;a bis) interventi volti a perseguire il risparmio delle risorse idriche o l'efficientamento energetico di cui all'articolo 3 del decreto del ministro della transizione ecologica del 27 settembre 2021 o all'articolo 5 del decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2021 o il reimpiego delle acque meteoriche;"

²¹ si rende a tal fine necessario modificare il comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, inserendo, dopo la lettera c), la seguente:

[&]quot;c bis) spese per l'acquisto di mobili nuovi e di elettrodomestici ed attrezzature nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione di impianti destinati all'immobile in cui si svolgono gli interventi di cui alle lettere precedenti, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

Si evidenzia che la formulazione attuale del decreto prevede che tali investimenti siano destinatari di contributi solo nell'ambito delle azioni Fondo rotativo imprese (FRI)²², il che significa che sono agevolabili:

- sino al massimo del 35% delle spese e dei costi ammissibili in misura minore (quindi in misura percentuale minore rispetto a quanto previsto per il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto);
- solo se inseriti nel quadro di progetti di taglio medio-grande (di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni).

digitalizzazione

In relazione agli incentivi di sostegno alla digitalizzazione, segnaliamo la necessità di **aggiornare l'elenco degli interventi ammessi all'agevolazione**, che era stato stilato dal legislatore nel 2014, tenendo conto della rapida evoluzione che caratterizza tale ambito ed inserendo strumenti servizi e attività più frequentemente richiesti dalle imprese del settore turismo che affrontano un percorso di sviluppo e ammodernamento digitale²³.

²² articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

²³ si rende a tali fine necessario sostituire il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con il seguente:

[&]quot;2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) acquisto, anche in leasing, e installazione di modem e router e di impianto wi-fi;

b) affitto di servizi cloud relativi a infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;

d) acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;

g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;

h) acquisto o affitto di licenze del software ERP –Enterprise Resource Planning – per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

j) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

l) creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati".

credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive

Una menzione particolare va dedicata al "vecchio" credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive²⁴.

La misura, istituita nel 2014²⁵, è stata rifinanziata dal decreto "agosto" con 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 100 milioni di euro per il 2022²⁶. Ulteriori 20 milioni di euro erano stati stanziati con la legge di bilancio per l'anno 2021²⁷, portando la dotazione complessiva destinata agli investimenti effettuati nel triennio a 480 milioni di euro.

Le nostre imprese, stremate dalla pandemia, attendono da mesi la pubblicazione del bando relativo al credito d'imposta per gli interventi effettuati nel 2020, che avrebbe dovuto essere pubblicato all'inizio del 2021.

Mentre l'attesa prosegue, abbiamo preso atto con sconcerto dei contenuti del **decreto n. 152 del 2021, che ha "dirottato" cento milioni di euro** in origine destinati alla riqualificazione delle aziende alberghiere, dei campeggi, degli stabilimenti termali e degli agriturismo, indirizzandoli verso il calderone generale.

Confidavamo che il decreto di attuazione del PNRR assegnasse risorse aggiuntive per lo sviluppo del settore, non che diminuisse gli stanziamenti già assegnati ad alcuni comparti.

Pertanto, auspichiamo vivamente che le risorse relative al 2022 vengano ricondotte alla destinazione originaria²⁸ e che vengano adottati con urgenza i provvedimenti necessari per sbloccare l'assegnazione delle risorse relative alle spese sostenute nel corso del 2020 e del 2021.

Rammento che stiamo parlando di **spese che sono state già sostenute dalle imprese**. E che si tratta di **investimenti "eroici", effettuati nel periodo più buio della storia economica del nostro Paese**, che meriterebbero una considerazione maggiore di quella che è stata sino ad oggi gli conferita.

Chiediamo inoltre che vengano introdotte alcune precisazioni, utili a favorire il godimento del beneficio.

Ci riferiamo anzitutto alla **possibilità di cedere il credito d'imposta²⁹**, al fine di accelerare la possibilità di monetizzazione da parte delle imprese, che hanno urgente bisogno di liquidità.

²⁴ articolo 1, comma 12, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

²⁵ articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106

²⁶ articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

²⁷ articolo 1, comma 604 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

²⁸ si rende a tal fine necessaria la soppressione del comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

²⁹ si rende a tal fine necessario integrare l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, inserendo il seguente comma:

[&]quot;4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."

Segnaliamo inoltre l'opportunità di ammettere a fruire del beneficio anche le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2012, purché esistenti alla data del 1° gennaio 2018³⁰. Per tal via, in continuità con lo spirito originario della norma, si conferma che l'agevolazione viene destinata alla riqualificazione delle strutture esistenti, ma viene aggiornato il parametro di riferimento, consentendo l'accesso anche a imprese costituite in epoca più recente.

Anche in relazione al "vecchio" credito d'imposta, si rende quindi necessario autorizzare il superamenti dei limiti delle condizioni e dei limiti relativi al regime de minimis e al temporary framework³¹.

Chiediamo inoltre che, in occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, siano considerate ammissibili anche spese sostenute nell'anno 2019, che è risultato a suo tempo "scoperto" 32.

E' utile evidenziare che tutte le richieste che abbiamo presentato non comportano aggravi di sorta per il bilancio dello Stato.

Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

Abbiamo molto **apprezzato la costituzione di una sezione speciale** del Medio credito centrale dedicata al settore turismo.

Auspichiamo inoltre che la misura assuma carattere permanente e che le risorse destinate a tal fine vengano nel tempo irrobustite.

In analogia con quanto a suo tempo previsto per altre sezioni speciali³³, chiediamo che nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione tenga conto delle **specificità economico- finanziaria delle imprese turistico ricettive**³⁴.

³⁰ si rende a tal fine necessario modificare il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sostituendo le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" con le seguenti:

[&]quot;esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

³¹ si rende pertanto necessario chiarire l'applicabilità del temporary framework anche in relazione al tax credi riqualificazione, quanto meno per le spese sostenute durante il periodo pandemico e promuovere, anche in questo caso, sia la proroga della durata del periodo di applicazione del Temporary Framework, sia un'integrazione al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, al fine di richiedere un'esplicita deroga alle soglie normalmente previste

³² si rende a tal fine necessario integrare l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 inserendo il seguente comma:

[&]quot;5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."

³³ si veda, ad esempio, il decreto 27 luglio 2009, concernente l'istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

³⁴ si rende pertanto necessaria un'integrazione del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, aggiungendo i seguenti periodi:

[&]quot;Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive. Il comitato di gestione del fondo è integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero del Turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive."

fondo rotativo imprese³⁵

Si ritiene opportuno proporre un **abbassamento della soglia minima prevista per l'accesso al fondo rotativo imprese**³⁶, al fine di favorire la più ampia partecipazione delle piccole e medie imprese, che costituiscono la forma più diffusa presente nel settore.

* *

Ringraziando per l'attenzione, rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento e ci riserviamo di farvi avere in tempi brevi una sintesi di questo intervento nonché alcune proposte di emendamenti volti a realizzare gli obiettivi indicati.

³⁵ articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

³⁶ si rende a tal fine necessario modificare il comma 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, sostituendo le parole "500.000 euro: con le seguenti:

[&]quot;euro 250.000"

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa delle imprese turistico ricettive italiane.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 126 associazioni territoriali e 3 delegazioni, raggruppate in 19 unioni regionali, 7 Sindacati Nazionali (Federalberghi Extra, Federalberghi Isole Minori, Federalberghi Terme, Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Unihotel Franchising).

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Il Presidente è Bernabò Bocca. Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.